

CONVENZIONE QUADRO

TRA

L'UNIVERSITÀ DI GENOVA (di seguito anche denominata UniGe) codice fiscale e partita iva 00754150100, con sede legale in Genova, Via Balbi 5, 16126, pec: protocollo@pec.unige.it rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, Prof. Federico Delfino nato a Savona il 28.02.1972, autorizzato alla stipula della presente convenzione quadro con delibera del Consiglio di Amministrazione del 20.06.2023

E

CONFINDUSTRIA IMPERIA (di seguito anche denominata Confindustria) codice fiscale 80000870081 e partita iva 01275750089 con sede legale in Imperia Viale Matteotti, 32 pec: confindustria.imperia@pec.uno.it, rappresentata dalla Presidente Barbara Amerio, nata a Sanremo (IM) il 18.08.1967, qui di seguito denominate singolarmente anche "Parte" e congiuntamente anche "Parti"

PREMESSO CHE

a) Aderiscono a Confindustria le imprese con sede legale o unità operativa nella Provincia di Imperia, che svolgono attività di produzione di beni o servizi; possono aderire anche realtà imprenditoriali e associazioni che presentano elementi di complementarità con le aziende rappresentate.

b) Confindustria Imperia riunisce oltre 230 aziende, per oltre 6 mila dipendenti, che operano nei più diversi settori di attività. Aderi-

sce quale Associato effettivo a Confindustria, partecipando così al sistema di rappresentanza nazionale come delineato nello statuto e nei regolamenti di Confindustria.

c) Confindustria Imperia ha tra le sue finalità la stipula di accordi di collaborazione con gli Istituti Scolastici, gli ITS e l'Università al fine di promuovere la valorizzazione e lo sviluppo del sistema produttivo, favorire l'orientamento alla formazione scientifica e professionale, promuovere la ricerca tecnico-scientifica e l'innovazione di prodotto e/o di processo.

d) L'Università di Genova, ai sensi degli art. 1 e 2 dello Statuto di Ateneo, è una pubblica istituzione che, in attuazione dei principi costituzionali, svolge la propria attività nel rispetto dell'autonomia scientifica e didattica dei docenti, della libertà e della dignità di quanti operano al suo interno; la sua organizzazione e funzionamento sono disciplinati, oltre che dalle norme dell'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai propri regolamenti interni.

e) L'Università di Genova, ai sensi dell'art. 33 e seguenti del Regolamento generale di Ateneo, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, può utilizzare e promuovere opportune forme di cooperazione scientifica e didattica, e concludere a tal fine accordi con amministrazioni dello Stato, nonché con enti e soggetti pubblici e privati.

f) L'Università di Genova ha tra i propri Dipartimenti riferimenti di eccellenza nelle attività di ricerca e formazione.

g) L'Università di Genova propone nei suoi percorsi principali di

orientamento in entrata, in itinere e orientamento al lavoro e Placement attività di: orientamento alle professioni, webinar di orientamento al lavoro, tirocinio curricolare, tirocinio extra-curricolare, Career Day.

h) L'Università di Genova sviluppa un programma di dottorato ampio ed articolato, regolato mediante il Regolamento di Ateneo per il Dottorato di Ricerca, emanato con D.R. n.829 del 03.03.2021, il cui obiettivo primario è formare soggetti capaci di svolgere attività di ricerca, formazione e progettazione di alta qualificazione che mirano a sviluppare profondità culturale, capacità di analisi, rigore scientifico e competenze necessarie per consentire l'inserimento dei futuri ricercatori nel sistema produttivo e sanitario, nelle strutture accademiche, nelle strutture e negli enti di ricerca a livello nazionale ed internazionale, nelle istituzioni culturali di alto profilo come musei, biblioteche, archivi e centri studi, nell'editoria, nel giornalismo culturale, nella Pubblica Amministrazione nonché per consentire lo sviluppo della libera professione e dell'attività imprenditoriale.

i) L'Università di Genova attiva corsi di dottorato in collaborazione con le imprese e dottorati industriali.

TUTTO CIÒ PREMESSO,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

Art. 2 - Oggetto

1. UniGe e Confindustria Imperia intendono proseguire con la pluriennale collaborazione al fine di renderla sempre più strutturata e coordinata nelle diverse componenti.

2. Con la presente convenzione quadro le Parti intendono collaborare per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema produttivo genovese da realizzare mediante, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti azioni:

a) promozione congiunta dell'orientamento alla formazione universitaria;

b) partecipazione congiunta a progetti/bandi comunitari, nazionali o regionali;

c) organizzazione congiunta di master e corsi di formazione;

d) promozione ed attivazione di dottorati di ricerca a connotazione industriale;

e) attivazione di borse di studio, stage e tirocini;

f) sviluppo congiunto di progetti di ricerca, innovazione e sviluppo tecnico – scientifico, trasferimento tecnologico;

g) sviluppo di progetti legati al collocamento (“placing”) post laurea, post-master e post dottorato.

h) progettazione e attuazione di progetti di analisi e ricerca di mercato, progetti socio-economici, o comunque d'interesse per il sistema produttivo e accademico imperiese.

3. La disciplina degli eventuali aspetti di dettaglio per l'attuazione delle finalità e delle attività indicate dalla presente convenzione, sarà definita in specifici accordi attuativi di cui all'art. 4.

Art. 3 - Comitato di Coordinamento

1. Per l'attuazione delle attività, di cui all'art. 2, le Parti costituiscono un Comitato di Coordinamento, composto dal Rettore di UniGe, dal Presidente di Confindustria Imperia e da n. 4 componenti designati dalle Parti (2 da UniGe e 2 da Confindustria Imperia), al quale è conferito il compito di valutare, promuovere, organizzare e monitorare le iniziative di comune interesse.

Per UniGe i due componenti sono il Prof. Mario Marchese, Prorettore al dottorato di ricerca e ai rapporti con le imprese, del Dipartimento di ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle telecomunicazioni – DITEN e il Prof. Franco Manti, Componente del Consiglio di Gabinetto del Rettore, del Dipartimento di scienze della formazione – DISFOR.

Per Confindustria Imperia i due componenti sono il dott. Paolo Della Pietra, Direttore, e l'Ing. Saul Convalle, Vice Presidente

Art. 4 - Accordi attuativi

1. La collaborazione tra UniGe e Confindustria Imperia, finalizzata al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, potrà essere attuata anche tramite la stipula di appositi accordi attuativi tra le Parti e/o le rispettive strutture interessate, nel rispetto della presente convenzione quadro e della normativa vigente.

2. Gli Accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati, della collabo-

razione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.

Art. 5 - Oneri economici

1. La presente Convenzione non comporta oneri economici a carico delle Parti. Gli eventuali oneri economici, da intendersi quali merito ristoro delle spese sostenute dalle Parti per le attività oggetto del presente accordo, saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all'art. 4 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

Art. 6 - Durata ed eventuale rinnovo

1. La presente Convenzione ha durata di 5 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo.

2. È fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente Convenzione.

3. Al termine della presente Convenzione le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli eventuali costi e/o proventi derivanti dagli accordi attuativi stipulati.

Art. 7 - Recesso o scioglimento

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C.

2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita.

4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione della Convenzione, salvo quanto diversamente disposto negli stessi.

Art. 8 - Diritti di proprietà intellettuale

1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti dell'Università e di Confindustria Imperia coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto della presente Convenzione dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.

2. Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.

3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli accordi attuativi di cui all'articolo 4, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la

proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all'interno degli accordi attuativi.

Art. 9 - Riservatezza

1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione.

Art. 10 - Sicurezza

1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 10, comma 1, del D.M. 5 agosto 1998 n. 363 (Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni), al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto delle università presso enti esterni, così come di quello di enti che svolgono la loro attività presso le università, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e s.m.i. saranno individuati di intesa tra le Parti, o le loro articolazioni con autonomia gestionale, attraverso specifici accordi. Tali accordi dovranno essere formalizzati prima dell'inizio delle attività previste negli accordi stessi.

Art. 11 - Coperture assicurative

1. L'Università garantisce che il personale universitario, gli studenti e i laureati che svolgeranno le attività oggetto della presente Convenzione presso i locali di Confindustria Imperia, sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

2. Confindustria Imperia garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la presente Convenzione presso i locali dell'Università.

3. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali

1. I ruoli dell'Università e degli Enti convenzionati, correlati alla tutela e alla protezione dei dati personali, verranno definiti negli accordi di attuazione riconducibili alla presente Convenzione oppure in mancanza in uno specifico atto.

Ciò premesso, le Parti, nell'espletamento delle attività riconducibili alla presente Convenzione e agli eventuali accordi attuativi o in mancanza di essi allo specifico atto, assumono tutte le iniziative e pongono in essere tutti gli adempimenti necessari al fine di garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di privacy e protezione dei dati personali, in partico-

lare avendo cura che le informazioni e i dati assunti in esecuzione della presente Convenzione siano trattati, utilizzati e conservati, nei limiti delle finalità perseguite dalla Convenzione stessa.

Ciascuna parte dichiara di avere formato in materia di privacy e protezione dei dati personali i propri dipendenti e/o collaboratori.

Le Parti, inoltre, si impegnano ad assolvere, ciascuna per l'ambito di propria competenza, gli obblighi di informazione di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 relativamente ai dati personali trattati ai fini degli adempimenti strettamente connessi alla gestione della presente Convenzione.

Art. 13 - Incompatibilità

1. Le Parti dichiarano, riguardo al personale e a eventuali esperti coinvolti nelle attività oggetto della presente convenzione, di osservare quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regolamentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove queste ultime dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 14 - Controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova.

Art. 15 - Registrazione

1. Il presente Atto si compone di n. 11 pagine e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

2. Il presente Accordo, stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di entrambe le Parti per metà.

3. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell'Università giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Genova 1 n. 0216718 – 29.12.2016. L'Università con nota scritta chiederà a Confindustria Imperia il rimborso della quota di spettanza.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente dalle Parti.

Per l'Università degli Studi di Genova

Il Rettore pro tempore (Prof. Federico Delfino)

Per Confindustria Imperia

Il Presidente (Barbara Amerio)